



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **30 /2025 P.U.** promosso da:

STEFANIA SUSCA (c.f. SSCSFN72E56B180H) rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RUSSO (c.f. RSSGPP69C26E435H)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore – proposta del 24.02.2026

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 29 maggio 2025 da STEFANIA SUSCA ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. BIANCAMARIA BUCCO , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 13 agosto 2025, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;



dato atto che, con nota depositata il 25 novembre 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha dato prova del passaggio di proprietà dell'auto pagata dalla ricorrente;

che nel termine concesso sono state presentate osservazioni dal creditore SOGET SPA, da INPS e dal creditore BIBIBANCA che qui di seguito vengono ad essere analizzate.

a. Il credito azionato da SOGET riguarda tasse automobilistiche 2009–2010, quindi trattasi di tributo regionale soggetto a prescrizione triennale (non quinquennale, non decennale). Tale approdo è pacifico in Cassazione “La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, ai sensi dell’art. 51, d.l. 953/1982, anche nella fase (Cass. civ., sez. V, n. 18006/2024; Cass. n. 14312/2024; Cass. n. 24595/2022). della riscossione La relazione del Gestore richiama correttamente Cass. S.U. 23397/2016, secondo cui la mancata impugnazione dell’atto di riscossione non determina la “conversione” della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Questo principio è costantemente ribadito anche in anni recenti: Cass. ord. 22689/2024, Cass. ord. 3464/2025. Quindi ingiunzione fiscale non opposta non costituisce giudicato. La mancata impugnazione dell’ingiunzione non è idonea a determinare la conversione del termine prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di un titolo giudiziale definitivo. La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che la definitività dell’atto amministrativo di riscossione produce esclusivamente l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non comporta la trasformazione della prescrizione breve in quella ordinaria, riservata ai soli crediti consacrati in giudicato. Né può ritenersi che, in sede di omologazione, il giudice sia tenuto a includere nel piano crediti che, allo stato degli atti, risultano prima facie prescritti e non sorretti da idonea prova documentale, atteso che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è finalizzata all’accertamento pieno del credito, ma alla verifica della fattibilità, legalità e convenienza della proposta, sulla base delle risultanze istruttorie offerte dalle parti e dal Gestore. Resta, peraltro, assorbente rilevare che il Gestore ha prudenzialmente previsto, in via subordinata, l’ipotesi di integrazione del piano in caso di diverso apprezzamento giudiziale circa la sussistenza del credito, circostanza che esclude qualsivoglia lesione del diritto di difesa del creditore e conferma la complessiva attendibilità e flessibilità della proposta. Alla luce di tali considerazioni, le osservazioni di SOGET S.p.A. non sono idonee a superare l’accertamento di prescrizione operato dal Gestore, né a precludere l’omologazione del piano.

b. INPS ha rappresentato che, in ragione del rango del credito, subordinare la soddisfazione dello stesso alla mera vendita del compendio immobiliare sul quale grava l’ipoteca, il cui valore di realizzo è presumibilmente inferiore al valore di stima, non rappresenta una proposta accoglibile.

Il credito vantato gode di privilegio immobiliare che viene previsto in soddisfazione con il valore del bene immobile sul quale il privilegio insiste nel rispetto del disposto dell’articolo 67 comma 4 CCI, né vi sono norme che garantiscono il privilegio sussidiario su mobili in presenza di garanzia immobiliare. Il profilo di convenienza sollevato va, comunque, indagato dal Giudice nei termini che seguono.



c) Le censure di BIBANCA sono ritenute infondate. Sent. n. 13/2026 pubbl. il 13/04/2026
 in carenza di provvidenza, in quanto non emergono profili di dolo o colpa grave. Il finanziamento è stato contratto in epoca in cui la debitrice percepiva un reddito idoneo al rimborso, prima del pignoramento del quinto da parte dell'INPS, evento successivo e non prevedibile. Il ricorso al credito risulta contenuto e funzionale a esigenze essenziali, con previsione di cessione del quinto a garanzia. Le eventuali carenze istruttorie della finanziaria non possono riflettersi in danno della debitrice, che ha agito confidando legittimamente nella sostenibilità dell'impegno assunto.

Sulla convenienza, la mancata indicazione di percentuali fisse per i chirografari è giustificata dall'incertezza sul valore di realizzo dell'immobile gravato da ipoteca, circostanza fisiologica in una procedura che prevede la liquidazione di un compendio immobiliare senza sicurezza circa la percentuale di realizzo rispetto alla stima.

Ad una verifica e prova di resistenza era emerso quanto segue:

- BENI IMMOBILI stima di € 165.854,40 – prospettazione vendita ad € 124.390,00
- BENI MOBILI accantonamento mensile € 12.000,00 complessive

L'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 280.282,95 così composta:

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INPS	30/4/2014	€ 245.863,84	€ 245.863,84	Ipotecario (pignoramento del quinto in corso)
BIBANCA	12/4/2024	€ 35.760,00	€ 32.780,00	Chirografo (cessione in corso)
AG. EN. RISCOSSIONE (definizione agevolata e rateizzazione)		€ 1.152,12	€ 1.152,12	Rateizzazione in corso
Comune di SANTA MARIA Imbaro			€ 487,00	
TOTALE			€ 280.282,95	
SOGET SPA		€ 1.411,27		prescritto

Il piano proposto originariamente prevedeva un accantonamento mensile di euro 250,00 per n. 48 mesi oltre alla vendita del compendio immobiliare sul quale grava l'ipoteca.

Successivamente, e con relazione integrativa del 20.02.2025 allegata al deposito del 24 febbraio 2026, è aumentata la somma messa a disposizione dei creditori in complessivi euro 21.600,00 (€ 450,00 per 48 mensilità) poiché la sig.ra Susca, viene dichiarato, sarà assunta con contratto full time.

Alla disponibilità si è aggiunto anche un aggiornamento della esposizione debitoria della sig.ra SUSCA

Infatti il credito dell'INPS andrebbe decurtato della somma di € 5.067,00 spettante alla sig.ra Susca quale TFR derivante dalla conclusione del contratto a tempo determinato con il Comune di Gissi.

Il debito con ADER nelle more del procedimento è stato pagato rispettando la rateizzazione in essere pertanto va espunto.



Il compenso dell'advisor è stato ridotto ad euro 2.540,00 (comprensivo di accessori di legge) come da notula doc. 2.

Il Gestore ha avuto notizia nel mese di gennaio 2026 che esiste altra posizione debitoria derivante da una sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 382/17) con condanna della sig.ra Susca al pagamento della somma di € 12.539,00 emessa a conclusione di un giudizio instaurato nel 2012 (relativo ad un finanziamento del 2002) in forza della quale in data 17.1.26 è stato notificato atto di precetto (dopo circa 10 anni). L'importo del debito indicato in precetto è pari ad € 21.431,45 comprensivo delle spese dei vari gradi di giudizio (sorte capitale € 12.539,00) doc. 3.

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INPS	30/4/2014	€ 245.863,84	€ 240.796,84	Ipotecario
BIBANCA	12/4/2024	€ 35.760,00	€ 31.580,00	chirografo
CHERRY Bank (ex Fidelity)			€ 21.431,45	chirografo
Comune di SANTA MARIA Imbaro			€ 487,00	Privilegio 2752 cc co 3
TOTALE			€ 296.835,29	

Così sulla MASSA IMMOBILIARE concorrono:

1. Fondo spese di vendita (prededuzione) 2000,00 euro
2. Competenze OCC (liquidatore limitatamente alle operazioni di vendita) circa € 6.000,00 con riserva di miglior conteggio.
3. Creditore ipotecario (nei limiti della capienza) 240.000,00 (detratto TFR trattenuto) da far gravare su valore di 117.000,00 euro netti;

Eventuale incapienza dell'ipotecario degrada a chirografo (circa 123.000,00)

Sulla MASSA MOBILIARE / REDDITUALE di euro 21.600,00 gravano

1. Prededucibile OCC (euro 5.000,00 circa)
2. Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (euro 2.500,00 circa)
3. Crediti erariali privilegiati (per grado) residuo € 487,00
4. Chirografari (incluso ipotecario degradato) La massa mobiliare a disposizione dei chirografi sarebbe pari ad € 13.600,00 circa (tolte le spese prededucibili e i privilegiati) e riuscirebbe a soddisfare i privilegiati come prospettato e parzialmente i chirografari.

Rispetto alla alternativa liquidatoria con l'accantonamento del quinto (in caso di liquidazione) i creditori non potrebbero avere una somma superiore ad € 450,00 proposti poiché lo stipendio mensile della sig.ra Susca sarà di circa € 1.800,00/2.000 mensili con la modifica del contratto (oggi mediamente con il part time la retribuzione media è di circa 1.600 euro difatti la cessione del quinto verso Bibanca era di € 298,00) inoltre va considerato che la proposta della sig.ra Susca prevede il pagamento di 48 rate invece delle 36 che sarebbero corrisposte in caso di liquidazione (per cui è prevista una durata di tre anni dal CCII).



Considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 48 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 450,00 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 20% circa

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC per complessivi euro 11.000,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*") e del legale della procedura avv. Russo pattuito in 2.540,14 comprensivo di oneri di legge (all.to 2 integrazione del 24.02);
- 2) il pagamento dei creditori privilegiati secondo valore di vendita del compendio e residuo degradato;
- 3) il pagamento nella misura del 20% circa dei crediti chirografari fino al 48 esima rata;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che, a seguito delle osservazioni pervenute, il debitore ha modificato la proposta ai creditori, così come mutata la descritta esposizione debitoria da soddisfare nel diverso termine di 48 mesi;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 24.02.2026 da **STEFANIA SUSCA** (c.f. SSCSFN72E56B180H)

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. BIANCAMARIA BUCCO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE



che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a STEFANIA SUSCA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. BIANCAMARIA BUCCO .

Lanciano, li 10/04/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

